



Città di Vigevano

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PONTE AREA DIRIGENZA

ANNO 2019

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione viene redatta, ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies del D.lgs. 165/2001 e nel rispetto dell'art. 4 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per l'area della Dirigenza del 23.12.1999, ai fini del controllo da parte del Collegio dei Revisori Contabili, sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio e della relativa certificazione.

Le risorse che alimentano il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per l'area della dirigenza relativo all'anno 2019 sono determinate in relazione ai canali di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del CCNL 23 dicembre 1999, che stabilisce regole e modalità con cui devono essere individuate le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dell'area dirigenza del comparto Regione-Enti Locali.

La costituzione del fondo, nel rispetto dei canali di finanziamento previsti, è atto unilaterale dell'amministrazione mentre la ripartizione delle risorse presenti sul fondo è oggetto di contrattazione decentrata fra l'amministrazione e la parte sindacale in rappresentanza della dirigenza.

Come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia n. 157/2010, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse – parte stabile - è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margine di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; di contro, è l'Organo di Governo dell'Ente a quantificare la parte variabile del Fondo, in base agli

interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, degli obiettivi del P.E.G., nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli normativi in vigore.

Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I- Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € **106.773,54** e sono così determinate:

Riferimenti normativi		Descrizione sintetica	Importo in €
CCNL 23/12/1999 - biennio 98-99	art. 26, c. 1, lett. a)	l'importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997	137.670,20
	art. 26, c. 1, lett. b)	le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997 (sponsorizzazioni - convenzioni - contributi utenza)	0,00
	art. 26, c. 1, lett. c)	risparmi applicazione art. 2, c. 3, D.Lgs. 29/1993	0,00
	art. 26, c. 1, lett. d)	1,25% monte salari dirigenza 1997, a decorrere dal 31/12/1999 e a valere per l'anno 2000	4.965,02
	art. 26, c. 1, lett. f)	incrementi per somme destinate a dirigenti trasferiti per processi di decentramento o delega di funzioni	0,00
	art. 26, c. 1, lett. g)	Ria e maturato economico dirigenti cessati dall'01/01/1998	15.736,24
	art. 26, c. 1, lett. i)	somme acquisite dagli enti per effetto dell'applicazione del principio della omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti (art. 32 stesso Ccnl)	0,00
	art. 26, c. 3	aumento d.o.	17.926,88
	art. 26, c. 5	6% del minor importo a carico del bilancio a titolo di spesa per i dirigenti per riduzione stabile di posti di dirigenti. Sussistenza dei requisiti soggetta a contrattazione decentrata	0,00
CCNL 12/02/2002 biennio 00-01	art. 1, c. 3, lett. e)	riduzione lire 6.500.000 assorbiti nel tabellare per i dirigenti al 01/09/2001	- 36.926,67

	art. 1, c. 6	incremento lire 6.500.000 per posti in organico soppressi dopo 01/09/2001 la cui posizione era stata assorbita nel tabellare	10.070,91
CCNL 22/02/2006 biennio 02-03	art. 23, c. 1	aumento € 520 per le funzioni dirigenziali previste in DO al 01/01/2002	5.200,00
	art. 23, c. 3	aumento 1,66% m.s. 2001 con decorrenza 01/01/2003	8.811,20
CCNL 14/05/2007 biennio 04-05	art. 4, c. 1	aumento € 572 per i posti di dirigente coperti al 01/01/2004 e solo per il 2004	0,00
	art. 4, c. 1	aumento € 1.144 per i posti di dirigente coperti al 01/01/2005	8.008,00
	art. 4, c. 2	aumento € 1.144 per i posti di dirigente non coperti al 31/12/2005	1.144,00
	art. 4, c. 4	aumento 0,89% m.s. 2003 con decorrenza 31/12/2005 a valere per l'anno 2006	3.919,40
CCNL 22/02/2010 biennio 06-07	art. 16, c. 1	aumento € 478,40 per i posti di dirigente coperti al 01/01/2007 - incremento solo per il 2007	3.827,20
	art. 16, c. 4	aumento 1,78% m.s. 2005 con decorrenza 31/12/2007 a valere dall'anno 2008	9.397,37
CCNL	art. 5, c. 1	aumento € 611 per i posti di dirigente coperti al 01/01/2009	5.499,00
03/08/2010 biennio 08-09			
	art. 5, c. 4	aumento 0,73% m.s. 2007 con decorrenza 01/01/2009 a valere per l'anno 2009	4.314,28
Riduzioni	art. 6-bis, D.Lgs. 165/01	riduzione del fondo per esternalizzazioni	- 31.759,88
Totale risorse stabili			167.803,15
Riduzioni	art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010	Limite del fondo al 2010 al netto delle riduzioni del personale in servizio con storicizzazione al 2014 delle riduzioni (riduzione 29,41%)	- 50.352,27
FONDO DIRIGENZA RISORSE STABILI			117.450,89
FONDO DIRIGENZA RISORSE STABILI -10.677,35 Riduzione ex art. 1 comma 236 L. 208/2015 (principio del rispetto limite del Fondo 2015 e decurtazione per la riduzione del personale dirigente in servizio)-fondo anno 2016			106.773,54

Riduzione ex art. 23 del d.lgs. 75/2017 (principio del rispetto limite del Fondo 2016: € 106.773,54	0,00
TOTALE FONDO DIRIGENZA RISORSE STABILI	106.773,54

Con deliberazione di G.C. n. 213/2019 è stata autorizzata l'integrazione delle risorse variabili per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente anno 2019, dando atto che, entro la somma indicata, l'ammontare effettivo delle risorse 26 comma 3, per l'anno 2019, sarà definita all'esito e nella misura stabilita dalla definizione, mediante apposite schede riepilogative, dei nuovi servizi e/o ampliamento dei servizi esistenti, in applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.lgs n. 75/2017 e nel rispetto dei limiti per la costituzione dei fondi nel tempo vigenti.

Sezione II- Risorse variabili

Le risorse variabili che alimentano il fondo per l'anno 2019, senza avere caratteristica di certezza per gli anni successivi, ammontano a € 57.768,08 e sono così determinate:

RISORSE VARIABILI

Riferimenti normativi		Descrizione sintetica	Importo in €
CCNL 23/12/1999 biennio 98-99	Art. 26, comma 2	Integrazione fino all'1,2% monte salari dirigenti 1997, ove esista capacità di spesa - dall'anno 1999	4.766,42
CCNL 23/12/1999 biennio 98-99	Art. 26, comma 3	Incrementi per nuovi servizi, accrescimento dei livelli qualitativi dei servizi con incremento di responsabilità o di capacità gestionale ovvero incremento stabile delle relative dotazioni organiche. Si applica anche agli enti che istituiscono la dirigenza Sussistenza dei requisiti soggetta a contrattazione decentrata	154.006,59
Riduzioni	art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010	Limite del fondo al 2010 al netto delle riduzioni del personale in servizio con storicizzazione al 2014 delle riduzioni (riduzione 29,41%)	- 27.504,23
Esclusioni	art. 26, c. 1, lett. e) CCNL 23/12/1999 -	risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o risultati (avvocati - compensi merloni, ecc.)	
FONDO DIRIGENZA RISORSE VARIABILI			131.268,78
Riduzione ex art. 1 comma 236 L. 208/2015 (principio del rispetto limite del Fondo 2015 e decurtazione per la riduzione del personale dirigente in servizio)- Fondo anno 2016			-7.377,12

FONDO DIRIGENZA RISORSE VARIABILI	123.891,66
TOTALE FONDO DIRIGENZA RISORSE VARIABILI- 66.123,58 Riduzione ex art. 23 del d.lgs. 75/2017 (principio del rispetto limite del Fondo 2016: € 57.768,08	57.768,08
TOTALE FONDO DIRIGENZA 2019 DEFINITIVO	164.541,62

La parte iscritta sul fondo ex art. 26, comma 2, del CCNL 1999, pari a € 6.080,60, (importo pari all'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997) è vincolata al raggiungimento degli specifici obiettivi comuni di riduzione della spesa per ottimizzazione risorse e la distribuzione di tali risorse ai dirigenti a titolo di retribuzione di risultato è, pertanto, subordinata alla certificazione del raggiungimento di tali obiettivi.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del CCNL 23.12.1999, è previsto, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza, che gli enti locali valutino anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la copertura nell'ambito della capacità di bilancio, con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

Nel quadro di una generale riorganizzazione della struttura operativa, il ricorso a tale istituto contrattuale si giustifica a seguito di significativi e duraturi processi di riorganizzazione, in ragione del maggior carico di lavoro, delle conseguenti responsabilità gestionali connesse anche ad un notevole sforzo innovativo ed alla ricerca di soluzioni gestionali tese al perseguimento dell'obiettivo di una maggiore efficienza tecnica ed economica che hanno comportato l'accrescimento dei livelli quantitativi dei servizi erogati.

L'art. 26, comma 1 - lett. g) del CCNL 98/2001 prevede che il fondo venga integrato dell'importo annuo retribuzione di anzianità e maturato economico dirigenti cessati dal servizio dal 1/1/1998: poiché il Legislatore non ha espressamente disapplicato alcuna norma contrattuale in materia di costituzione del fondo delle risorse decentrate, in assenza di specifici interventi chiarificatori, si è ritenuto di costituire il fondo regolarmente, ricomprendendo anche tale RIA (con prioritaria destinazione al finanziamento della retribuzione di posizione).

Sezione III _ Decurtazioni del fondo

L'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che al comma 2, così recita: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”.*

Riduzione del fondo ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010.

Riguarda in particolare il rispetto della disposizione prevista dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. Lgs. n. 78/2010, la quale prevede che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio⁹, come introdotto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 – Legge di stabilità 2014.

Si attesta che è stata operata una riduzione di €

Risulta, inoltre, rispettato il disposto di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 in quanto il fondo di cui alla presente Relazione non è superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse sottoposte a certificazione	
---	--

Risorse stabili (totale della sezione I come ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	€ 106.773,54
Risorse variabili (totale della sezione I come ridotta per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione III)	€ 57.768,08
Totale	€ 164.541,62

Sezione V

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo II- Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I- Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo Ponte sottoposto a certificazione

Non sono previste poste da inserire nella presente sezione.

Sezione II- Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia insede di costituzioen che di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa sono finanziati con le risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità.

Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività verranno erogati in base ai criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

La liquidazione dei fondi avverrà solo dopo che il Nucleo di Valutazione avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell'Ente: con deliberazione di G.C. n. 175 del 26/07/2019 sono stati approvati gli obiettivi strategici anno 2019 e PEG finanziario anni 2019-2021.

Come è noto l'articolo 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) impone all'ente di assicurare una riduzione della spesa di personale, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Il presente fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell'area dirigenziale si pone in un contesto in cui viene rispettato il principio posto dall'articolo 1 comma 557 della finanziaria 2007.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

Modulo IV- Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo

La copertura finanziaria è garantita dagli stanziamenti esistenti sul bilancio di previsione 2019 come risultante dalla decisione di assestamento approvata con atto del Consiglio Comunale.

In sostanza la retribuzione di posizione, una volta determinata nel suo ammontare, diventa un trattamento economico fisso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, il cui obbligo discende direttamente dal contratto collettivo e pertanto l'impegno di tali somme avviene all'atto dell'approvazione del bilancio a norma dell'articolo 183 comma 2 lettera C) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

La parte restante viene impegnata contestualmente alla costituzione del relativo fondo.

La destinazione delle risorse sul fondo

Le risorse del fondo dirigenti sono utilizzabili, ai sensi degli articoli 27 e 28 del CCNL 23 dicembre 1999, sia per la retribuzione di posizione che per la retribuzione di risultato dei dirigenti.

Il responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale

Dott.ssa Maria Angela Giglia

Il Dirigente del Settore Politiche Sociali, Risorse Umane, Programmazione e Partecipate

Dott.ssa Lorena Corio

